

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1205

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CARIELLO, CARIANELLI, CECCONI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, DADONE, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, FERRARESI, FICO, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LUPO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, PARENTELA, PESCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TONINELLI, TURCO, VACCA, VALLASCAS, VILLAROSA

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare

Presentata il 14 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un nodo fondamentale della nostra legislazione è rappresentato dalla prevenzione e dalla repressione dei reati societari, dell'evasione fiscale e della bancarotta fraudolenta, che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo di un'economia di mercato fondata

sulla leale competizione tra le imprese e causano una perdita di fiducia da parte degli investitori oggi più che mai intimoriti dalla crisi economica che l'Europa e l'Italia stanno attraversando.

È necessario, in primo luogo, rendere più severo il sistema sanzionatorio vigente

in materia di reati societari, di illeciti finanziari e di revisione legale, su cui neanche la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », ha voluto o potuto intervenire incisivamente, contraddicendo i continui richiami della comunità internazionale e, in particolare, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla necessità di tutelare l'integrità dei sistemi finanziari e la trasparenza degli affidamenti economici per garantire un efficace contrasto dell'evasione fiscale, della criminalità organizzata e della corruzione.

A tutela della fede pubblica e della concorrenza e in contrasto alla corruzione e all'evasione fiscale devono essere apportate alcune modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia, di reati tributari, con riguardo particolare alle dichiarazioni fraudolente (fatture riguardanti operazioni inesistenti) o infedeli (dichiarazioni di attivi inferiori a quelli effettivi o di passivi fittizi) finalizzate all'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Si deve proseguire il percorso intrapreso dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella direzione di un consistente rafforzamento delle misure di repressione dell'evasione fiscale, con un innalzamento delle sanzioni penali previste e mediante una riduzione sensibile (e in certi casi un'eliminazione) delle soglie minime di punibilità. A tale riguardo, data la gravità di queste condotte, da cui conseguono irreparabili scompensi per l'intero sistema economico e finanziario dello Stato, sembra nondimeno opportuno punire anche le fattispecie realizzate a mero titolo di tentativo.

Il connotato di maggiore severità della disciplina che si vuole introdurre si esprime anche nell'aumento delle pene accessorie previste per i reati tributari e nell'anticipazione al momento del rinvio a giudizio del termine per beneficiare,

attraverso l'estinzione tardiva del debito, della riduzione fino alla metà della pena principale e della non applicazione delle pene accessorie. L'estinzione tardiva del debito al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve comportare, invece, solo la riduzione fino a un terzo della pena principale.

La parte finale della presente proposta di legge modifica alcune disposizioni della cosiddetta legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) aumentando le pene principali e quelle accessorie stabilite per la bancarotta fraudolenta e per il ricorso abusivo al credito, fatta salva una riduzione fino alla metà della sanzione per fatti comportanti un danno patrimoniale di particolare tenuità. Divengono più severe anche le pene fissate dalla legge per il fallito che denunci creditori inesistenti, per il curatore infedele o per quello che accetti una retribuzione non dovuta.

Articoli 1 e 2.

Le modifiche degli articoli 2621 e 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali appaiono molto rilevanti.

Con tali disposizioni, infatti, si vuole accrescere l'importanza del reato di falso in bilancio secondo diverse direttrici.

Innanzitutto, al primo comma dell'articolo 2621 è aggiunto fra i documenti contabili il rendiconto finanziario, oggi escluso dalla normativa vigente.

È altresì elevata la pena base che passa dalla reclusione fino a due anni alla reclusione da « un anno e sei mesi a cinque anni ». Con tale modifica del massimo editale si tentano di risolvere tutte le problematiche connesse alla depenalizzazione del falso in bilancio e, soprattutto, all'abuso del meccanismo della prescrizione per assicurarsi la totale impunità dal reato.

Rilevante ai fini delle caratteristiche del reato è l'eliminazione delle disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto che rendono spesso le indagini totalmente inutili e aleatorie con l'istruzione di un processo che, grazie alle varie eccezioni ivi conte-

nute, si arena dopo la fase dibattimentale e istruttoria.

È inoltre aggiunta una clausola di salvaguardia per i fatti di particolare tenuità, che sono puniti mantenendo la previsione della reclusione fino a due anni, ma con l'aggiunta di una multa. In questo modo è acuita la progressività del profilo sanzionatorio in base all'importanza e all'offensività del reato.

Analogo aggravamento delle sanzioni si ha con la modifica dell'articolo 2622 del codice civile.

È altresì modificato *in primis* il carattere del reato che diviene un reato di pericolo attraverso la locuzione « compiono atti idonei a cagionare », invece della attuale « cagionano un danno patrimoniale », così da poter tutelare meglio le persone potenzialmente offese dal reato.

È altresì modificato il regime della procedibilità: non più a querela della persona offesa, bensì d'ufficio.

Sono aggravate sensibilmente le pene, sia del reato base sia del reato aggravato, insieme alla previsione di pesanti multe e di sanzioni interdittive.

Sono soppresse, come nel precedente articolo, le eccezioni previste dal quinto, settimo, ottavo e nono comma, ridando così vigore al potere del giudice nella modulazione della pena in base al fatto concreto.

Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Tali articoli modificano esclusivamente le pene e le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della normativa vigente.

L'unico cambiamento di rilievo è quello relativo all'articolo 2633 del codice civile (articolo 11 della proposta di legge) nel quale sono meglio specificate le modalità di estinzione del reato.

L'articolo modifica la normativa della falsità in prospetto stabilita dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sopprimendo la previsione del dolo specifico, ovvero la locuzione « con l'intenzione di

ingannare i destinatari del prospetto », integrandosi la fattispecie penale per il solo dolo generico.

Articoli 19 e 20.

Tali articoli modificano le sanzioni penali relative ai responsabili della revisione legale (articolo 19) e agli amministratori che impediscono un libero controllo dei documenti ai revisori legali stessi (articolo 20), aggravando le pene detentive e le sanzioni specifiche previste dalle norme vigenti.

Articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

È modificata la normativa sanzionatoria dei reati tributari, ovvero della cosiddetta « evasione fiscale ». Infatti tutte le modifiche vanno ad aggravare l'impianto sanzionatorio, prevedendo per i casi più gravi di evasione fiscale la reclusione da due a sette anni (articoli 21, 22, 23 e 26).

Si estende anche l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria, attualmente eccessivamente indulgente nei confronti degli evasori fiscali. Le soglie di punibilità sono infatti unificate e portate a 20.000 euro in riferimento all'imposta effettivamente evasa (dai 75.100 circa della normativa vigente) ed è ridotta a 50.000 euro la soglia di punibilità riferita all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (in precedenza era circa 150.000, un milione e mezzo e 2 milioni di euro rispettivamente per gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000).

L'articolo 23 aumenta le sanzioni in caso di dichiarazione infedele grave, ovvero quando l'imposta evasa è superiore a 300.000 euro o l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore a 150.000 euro portando la pena detentiva da un minimo di due anni a un massimo di sette anni, come per le dichiarazioni fraudolente. Con l'articolo 24 è ridotta, dall'attuale importo di circa 75.000 euro all'importo di 20.000 euro, la

soglia di punibilità per l'omessa dichiarazione.

Un'importante modifica è contenuta nell'articolo 25, che inserisce il concetto di tentativo e trasforma così la *ratio* dei reati in reati di pericolo.

L'articolo 27 aumenta a un anno il minimo edittale del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, prevedendo però un'attenuante per i casi di particolare tenuità.

L'articolo 28 aumenta, a sua volta, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni interdittive conseguenti alla commissione di reati.

Con l'articolo 29 è modificata la circostanza attenuante in caso di pagamento del debito tributario, con una diminuzione delle pene fino alla metà, con l'estinzione delle pene accessorie in caso di pagamento prima del rinvio a giudizio e con la diminuzione della pena fino a un terzo se

il pagamento è effettuato prima dell'inizio della fase dibattimentale.

Articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Tali articoli modificano il regime afflittivo previsto dalla legge fallimentare. È aumentato a quattro anni il minimo edittale per la bancarotta fraudolenta, cui si aggiunge la sanzione interdittiva sino a tredici anni. Crescono nel minimo e nel massimo edittale le pene stabilite per la fattispecie di ricorso abusivo al credito e aumenta, altresì, la sanzione interdittiva.

A bilanciamento della maggiore severità delle pene diminuisce la sanzione (fino alla metà) per i fatti che hanno provocato un danno patrimoniale di particolare tenuità. Con gli ultimi tre articoli si aumentano le pene a carico del fallito che denuncia creditori inesistenti e del curatore infedele.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(False comunicazioni sociali).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali).* — Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

ART. 2.

(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — *(False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).* — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

ART. 3.

(Impedito controllo).

1. L'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2625. — *(Impedito controllo).* — Gli amministratori che, occultando docu-

menti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

ART. 4.

(Indebita restituzione dei conferimenti).

1. L'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2626. — *(Indebita restituzione dei conferimenti).* — Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

ART. 5.

(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

1. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2627. — *(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).* — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite

con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato ».

ART. 6.

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).

1. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2628. — *(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).* — Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ».

ART. 7.

(Operazioni in pregiudizio dei creditori).

1. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629. — *(Operazioni in pregiudizio dei creditori).* — Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

ART. 8.

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

1. L'articolo 2629-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629-*bis*. — *(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)*. — L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000 ».

ART. 9.

(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2630. — *(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi)*. —

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo ».

ART. 10.

(Formazione fittizia del capitale).

1. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2632. — *(Formazione fittizia del capitale).* — Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

ART. 11.

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

1. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2633. — *(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).* — I

liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

ART. 12.

(Infedeltà patrimoniale).

1. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2634. — *(Infedeltà patrimoniale).*
— Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo ».

ART. 13.

(Corruzione tra privati).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. — *(Corruzione tra privati).*
— Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

ART. 14.

(Illecita influenza sull'assemblea).

1. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2636. — *(Illecita influenza sull'assemblea).* — Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

ART. 15.

(Aggiotaggio).

1. L'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2637. — *(Aggiotaggio).* — Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000 ».

ART. 16.

(Divulgazione di notizie sociali riservate).

1. Dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2637-bis. — *(Divulgazione di notizie sociali riservate).* — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater

del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio ».

ART. 17.

(Circostanza attenuante).

1. L'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2640. — *(Circostanza attenuante).*
— Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà ».

ART. 18.

(Falso in prospetto).

1. L'articolo 137-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 137-*bis*. — *(Falso in prospetto).* —
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro ».

ART. 19.

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale).

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale).* — 1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o per altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società soggetta a revisione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da 100.000 euro a 400.000 euro.

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di

interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto ».

ART. 20.

(Impedito controllo della società di revisione).

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — *(Impedito controllo della società di revisione).* — 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 300.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da 70.000 euro a 500.000 euro.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio ».

ART. 21.

(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti).* — 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto di cui al comma 1 si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 50.000 euro si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

ART. 22.

(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro ».

ART. 23.

(Dichiarazione infedele).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Dichiarazione infedele).* — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro.

2. Qualora l'imposta evasa sia superiore a 300.000 euro oppure l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore a 150.000 euro, si applica la pena della reclusione da due a sette anni ».

ART. 24.

(Omessa dichiarazione).

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Omessa dichiarazione).* — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle di-

chiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro ».

ART. 25.

(Tentativo).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 74, la parola: « non » è soppressa.

ART. 26.

(Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti).

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti).*

— 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o dell'imposta il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti di cui al presente articolo è inferiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

ART. 27.

(Occultamento o distruzione di documenti contabili).

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Occultamento o distruzione di documenti contabili).* — 1. Salvo che il

fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà nei casi di particolare tenuità ».

ART. 28.

(Pene accessorie).

1. Le lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono sostituite dalle seguenti:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni ».

ART. 29.

(Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario).

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite:

a) fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12

se, prima del rinvio a giudizio, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria;

b) fino a un terzo e si applicano le pene accessorie, opportunamente diminuite, indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria ».

ART. 30.

(Bancarotta fraudolenta).

1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — *(Bancarotta fraudolenta).*
— 1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni l'imprenditore dichiarato fallito che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche all'imprenditore dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette uno dei fatti previsti dalla lettera a) del citato comma 1 ovvero sottrae,

distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore dichiarato fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, qualcuno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Fatte salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di tredici anni ».

ART. 31.

(Ricorso abusivo al credito).

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 218. — *(Ricorso abusivo al credito).* — 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata nel caso di società soggette all'applicazione del capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Fatte salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di cinque anni ».

ART. 32.

(Circostanze attenuanti).

1. Il terzo comma dell'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità le pene ivi previste sono ridotte fino alla metà ».

ART. 33.

(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore fallito).

1. L'articolo 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — *(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore fallito).* — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni l'imprenditore dichiarato fallito che, fuori dei casi previsti dall'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, primo comma, numero 3), e 49.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è avvenuto per colpa si applica la pena della reclusione fino a un anno ».

ART. 34.

(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).

1. L'articolo 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 228. — *(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).* — 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,

319-*quater*, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona ovvero con atti simulati è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 2.000 euro.

2. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici ».

ART. 35.

(Accettazione di retribuzione non dovuta).

1. L'articolo 229 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 229. — *(Accettazione di retribuzione non dovuta).* — 1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta a quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo pari al doppio della retribuzione o dell'utilità ricevuta.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per un periodo non inferiore a tre anni ».

